

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

“ETICA MUNDI”

Art. 1 – Denominazione – sede – durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione denominata **“ETICA MUNDI”**, di seguito indicata anche come “Associazione”
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Merano. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Merano non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera nel territorio della provincia di Bolzano, ed intende operare in ambito nazionale ed internazionale.
4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo “ODV” o dell'indicazione di “organizzazione di volontariato”

1. Ad avvenuta iscrizione dell'Associazione **nell'apposita sezione del Registro Unitario Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)**, l'acronimo “ODV” o l'indicazione di “organizzazione di volontariato” dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi **“ETICA MUNDI ODV”** oppure **“ETICA MUNDI organizzazione di volontariato”**.
2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di “organizzazione di volontariato” o l'acronimo “ODV” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 3 – Scopi

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale.
3. Essa opera nel seguente settore:
 - a) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.125, e successive modificazioni.
4. L'Associazione persegue le seguenti finalità:
 - Cooperazione nei paesi più poveri del mondo nel settore sanitario ed istruzione;
 - Rafforzamento dei gruppi più vulnerabili della popolazione.

Art. 4 – Attività

1. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) la costruzione e l'equipaggiamento di scuole e centri sanitari in diversi paesi;
- b) la realizzazione di impianti fotovoltaici, l'acquisto di attrezzature specializzate (piatta multifunzione) e il sostegno finanziario per la formazione della popolazione rurale in ambito di tecniche agricole specifiche, nonché di giovani, in vari mestieri, per migliorare la loro autonomia tecnica ed economica;
- c) l'organizzazione di corsi, che come obiettivo principale mirano a rafforzare la fiducia in sé stessi di alcuni dei gruppi più vulnerabili della popolazione (con particolare riferimento a donne e bambini) che abbiano, o possano avere, una componente anche psicologica (corsi di artigianato e corsi di economia di base per ottenere una maggiore indipendenza, allenamento e corsi di calcio e lezioni di danza, ecc.), ad esempio, in Bolivia e in Camerun, ma anche in altri paesi individuati dall'Associazione;
- d) procurare sussidi per scolari, apprendisti e studenti in Camerun;
- e) supportare due orfanotrofi in Camerun sulla base di donazioni;
- f) agevolare operazioni cardiache, eseguite nel centro cardiaco del St. Elisabeth Hospital a Shisong ed in altri centri adatti;
- g) la costruzione di pozzi per l'acqua
- h) in generale lo svolgimento di attività istituzionale, ad eccezione di quella legata direttamente o indirettamente allo scopo dell'associazione e che può essere di complemento a questo
- i) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

2. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Art. 5 - Risorse finanziarie

I mezzi finanziari sono procurati tramite:

1. quote associative;
2. sovvenzioni e contributi;
3. il concorso alla ripartizione dei fondi per la cooperazione della Provincia di Bolzano e della Regione Trentino Alto Adige e altri possibili enti;
4. donazioni, raccolte, lasciti e altri contributi;
5. istituzione di una piattaforma di donazione (www.mi-do.org) per i pazienti di cuore in Camerun;

6. ricavato da eventi di beneficenza (cene, mercatini di Natale, rappresentazioni teatrali e simili);
7. redditi da capitale;
8. redditi da attività diverse ai sensi dell'art.6 D.leg.117/2017

Art. 6 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 – Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

7.1. – Tipi di adesione

Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Organizzazioni di volontariato le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di volontariato.

Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo rappresentante legale ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

L'ammissione a socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Un eventuale diniego da parte degli organi dell'associazione deve essere motivato.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria,ⁱ entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prossima Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

7.2. – Cessazione dell'appartenenza

L'appartenenza all'associazione termina con la morte, per recesso o esclusione.

Il consiglio direttivo può escludere un membro, se questo dopo almeno due avvisi scritti con un termine adeguato di richiesta rimane in ritardo con il pagamento della quota associativa per un periodo più lungo di sei mesi.

L'esclusione di un membro dall'associazione può essere deliberata dal consiglio direttivo anche per altre gravi violazioni degli obblighi societari e per condotta disonorevole.

Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà la prossima Assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli eventualmente proposti dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine del giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla deliberazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

7.3. – Diritti e doveri dei soci

I soci hanno il diritto di partecipare a tutti gli eventi organizzati dall'associazione. Durante le assemblee generali tutti i soci hanno diritto di voto attivo e passivo.

Ogni socio ha il diritto di richiedere lo statuto della società.

Ogni socio ha il diritto di prendere visione dei libri associativi previsti dall'art. 15 del D.lgs.117/2017. La domanda viene presentata per iscritto al Consiglio Direttivo che garantisce l'accesso entro 30 giorni dalla richiesta.

Un minimo di un decimo dei soci può richiedere al direttivo la convocazione di un'assemblea generale.

Durante l'assemblea generale il direttivo informa i soci sulle attività e la situazione finanziaria dell'associazione. Se almeno un decimo dei soci ne fa richiesta motivata, tali informazioni devono essere fornite anche in altri periodi entro quattro settimane.

Gli associati devono essere informati dal Consiglio Direttivo sull'esito della revisione dei conti.

Gli associati sono obbligati a promuovere gli interessi dell'associazione secondo le loro possibilità e ad astenersi da qualsiasi azione che possa compromettere la reputazione e lo scopo dell'associazione. Sono tenuti inoltre a rispettare lo statuto dell'associazione e le delibere delle assemblee.

Gli associati ordinari e straordinari sono tenuti al pagamento puntuale delle quote associative per l'importo approvato dall'assemblea generale.

Art. 8 – Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- c) la/il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo, nominato qualora si verificano le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- e) l'Organo di Revisione, nominato qualora si verificano le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 8.1. – Assemblea dei soci

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

4. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

5. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o e-mail almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

6. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

8. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione

Art. 8.1.2. – Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verificano le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- f) eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verificano le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;

- h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
 - i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione delibera validamente se è presente la metà degli associati, ed in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti e delibera validamente con la maggioranza dei presenti.

Art. 8.1.3. – L'Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Art. 8.2. – Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri eletti dall'assemblea tra gli associati. Spetta all'assemblea degli associati decidere il numero dei consiglieri prima della nuova elezione.

2. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

3. In caso di morte o dimissioni di un consigliere, la prossima assemblea generale vota un nuovo consigliere.

4. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato.

5. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione dell'associazione, salvo quanto è riservato alla competenza dell'assemblea dalla legge e dal presente statuto.

6. Le riunioni del Consiglio vengono convocate dal/la Presidente mediante lettera o E-Mail almeno cinque giorni prima della data della riunione con l'indicazione dell'ordine del giorno, della sede, della data e dell'ora.

7. La funzione di consigliere è svolta gratuitamente.

8. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di amministrazione entro le linee programmatiche stabilite dall'Assemblea. Si raduna su convocazione del Presidente.

9. È validamente costituito quando è presente la maggioranza dei membri.

10. Il Consiglio Direttivo deve essere convocato dal Presidente qualora ne sia fatta richiesta, senza alcuna particolare formalità, da almeno due Consiglieri qualunque sia il numero degli stessi.

11. Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri, nella prima riunione del mandato, il/la Presidente e il/la vicepresidente.

12. Inoltre, il Consiglio Direttivo:

- cura l'attuazione delle linee programmatiche stabilite dall'assemblea dei soci;
- predispone annualmente il progetto di bilancio consuntivo ed eventualmente il bilancio preventivo, da sottoporre all'assemblea e cura gli affari dell'ordinaria amministrazione;
- fissa la data per le assemblee generali;
- presiede le operazioni di tesseramento, di recesso e di esclusione dei soci e propone l'ammontare delle quote associative annuali;
- deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- designa, qualora necessario, i rappresentanti dell'associazione nei vari enti o organismi che operano in settori analoghi.

Art. 8.3. – La/Il Presidente

1. La/Il Presidente è eletta/o dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri nella prima riunione del mandato e dura in carica tre anni.

2. Al Presidente compete:

- la firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione esercitata in ottemperanza a precise indicazioni del Consiglio Direttivo, a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio;
- la convocazione e la presidenza del Consiglio Direttivo e della Assemblea dei soci;
- la competenza sull'inoltro degli atti e delle pratiche associative presso le altre istituzioni e la vigilanza sulla regolare tenuta dei Libri sociali e contabili dell'Associazione;
- qualora per dimissioni o per altra causa venisse a mancare il Presidente, il Consiglio Direttivo coopterà un nuovo candidato e procederà all'elezione del nuovo presidente che rimarrà in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo stesso.

Art. 8.4. – L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da uno o 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile.

2. L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 8.4.1. – Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.

2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 8.5. – L'Organo di Revisione

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da uno o 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.

2. L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

4. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

5. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

7. I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 9 – Il Bilancio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 (trenta) aprile il Consiglio Direttivo sottoporrà all'Assemblea il progetto di bilancio consuntivo relativo all'anno precedente. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il progetto bilancio può essere sottoposto all'assemblea entro il 30 (trenta) giugno.
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico - finanziaria dell'Associazione.

Art. 10 – Risorse economiche

1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da quote associative, contributi pubblici finalizzati a progetti specifici, contributi pubblici e entrate diverse, donazioni finalizzate a progetti specifici e donazioni generali, contributi dalla ripartizione del 5 (cinque) per mille sulle imposte dei redditi.
2. È vietata, durante la vita dell'Associazione, la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
3. L'Associazione dovrà impiegare il patrimonio nonché gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività previste dallo statuto ai fini del perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art.11 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.

Art. 12 – Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria, con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto di voto.
2. In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell'Associazione il patrimonio della stessa dovrà essere devoluto ad altro ente del terzo settore a fini di cooperazione allo sviluppo, sentito l'ufficio del registro del terzo settore competente, salvo diversa destinazione imposta per legge.
3. Ad ogni modo in caso di scioglimento volontario dell'associazione e di decadimento dello scopo l'associazione, il patrimonio rimanente deve essere usato solo e unicamente per scopi deducibili ai sensi della legge, vale a dire nell'ambito della cooperazione allo sviluppo.

Art. 13 – Clausola compromissoria

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi relativamente a rapporti derivanti dalla appartenenza all'Associazione, saranno devolute alla competenza di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo, con le funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati.
2. Il collegio arbitrale delibera a maggioranza degli arbitri.
3. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra parte con lettera raccomandata da inviarsi, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio, ne sia venuta a conoscenza, indicando anche il nome del proprio arbitro.
4. L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro perentoriamente entro venti giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto, l'arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l'arbitrato, sempre dal Presidente del Tribunale di Bolzano.
5. L'arbitrato avrà sede in provincia di Bolzano, ed il Collegio Arbitrale giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare l'arbitrato ad ogni effetto, come irrituale.

Art. 14 – Norme di chiusura

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

